



Recensione a AA.VV., L'illusione umanitaria. La trappola degli aiuti e le prospettive della solidarietà internazionale, EMI, Bologna, 2002

This is the peer reviewed (post-print) version of the following article:

Original

Recensione a AA.VV., L'illusione umanitaria. La trappola degli aiuti e le prospettive della solidarietà internazionale, EMI, Bologna, 2002 / Cecchini, G.L.. - In: RIVISTA DELLA COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE. - ISSN 1129-2113. - STAMPA. - N.11/2002:(2002), pp. 249-251.

Availability:

This version is available at: 11368/2561825.1.10 since: 2015-01-30T16:09:10Z

Publisher:

Published

DOI:

Terms of use:

Some rights reserved. More details in the PostPrint rights section below.

License:

Digital Rights Management not defined

Publisher copyright

--

(Article begins on next page)

ANNO IV - N. 11 - MAGGIO - AGOSTO 2002

Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale

Quadrimestrale
dell'Istituto Internazionale di Studi Giuridici
con il patrocinio della Fondazione Europea Dragàn

EDIZIONI  NAGARD

INDICE

Ricordo di Francesco Capotorti (F. Durante)	7
--	---

DOTTRINA

C. Zanghì, <i>Gli effetti "diretti" delle sentenze della Corte interamericana. Una svolta "epocale" nella giurisprudenza? (Il caso "Barrios Altos")</i>	9
G. de Vergottini, <i>Nuevos aspectos de la guerra y relaciones entre el Parlamento y el Gobierno</i>	24
M.F. Gennarelli, <i>Le riserve ai trattati sui diritti umani</i>	36

NOTE E COMMENTI

E. Spatafora, <i>Brevi riflessioni su difetto di giurisdizione, tutela dell'ambiente e diritto alla salute: il caso della Radio Vaticana</i>	57
A.L. Valvo, <i>La Corte penale internazionale tra cooperazione giudiziaria internazionale e diritti dell'uomo</i>	65
M. Favaro, <i>Storia giuridica e diplomatica dell'Albania (I parte)</i>	84
M. Carta, <i>Il previo esaurimento dei ricorsi interni nel sistema della Convenzione americana dei diritti dell'uomo</i>	111

DOSSIER STATI Argentina

<i>Costituzione della Nazione argentina del 22 agosto 1944</i> (testo in spagnolo)	135
<i>Legge argentina sugli investimenti stranieri dell'8 settembre 1993</i> (testo in inglese)	155

ACCORDI INTERNAZIONALI

<i>Accordo di cittadinanza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, Buenos Aires, 29 ottobre 1971</i>	157
<i>Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, Roma, 9 dicembre 1987</i>	159

<i>Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti (con Protocollo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, Buenos Aires, 22 maggio 1990)</i>	163
<i>Accordo contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, Roma, 6 ottobre 1992</i>	168
<i>Accordo di cooperazione in materia di difesa tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, Roma, 6 ottobre 1992</i>	170
<i>Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, Bologna, 3 dicembre 1997</i>	172
<i>Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, Buenos Aires, 6 aprile 1998</i>	175

COMUNICAZIONI

<i>Quando la barbarie si traveste da diritto n. 2 (R. Cadin)</i>	179
<i>Viaggio in terra d'Europa (G.F. Lami)</i>	182
<i>Nota all'Ordinanza del Tribunale civile di Roma del 19 luglio 2002 (A. Sinagra)</i>	186

GIURISPRUDENZA

<i>Corte interamericana dei diritti dell'uomo, sentenza del 14 marzo 2001, n. 75: Chumbipuman Aguirre y Otros vs. Perù (il caso "Barrios Altos") (testo in spagnolo)</i>	189
<i>Corte interamericana dei diritti dell'uomo, sentenza del 3 settembre 2001, n. 83: "Interpretación de la sentencia de fondo" del 14 marzo 2001, n. 75 (testo in spagnolo)</i>	201
<i>Tribunale ordinario di Roma, Sezione 9° civile - Ordinanza del 19 luglio 2002</i>	205

DOCUMENTI

<i>Nato - Russia Relations: A New Quality. Declaration by Heads of State and Government of Nato Member States and the Russian Federation (Rome, May 28, 2002)</i>	207
<i>Discorso introduttivo del Segretario Generale dell'Onu Kofi Annan al "Vertice mondiale sull'alimentazione" (Sede della Fao, Roma, 10 giugno 2002)</i>	210

<i>Dichiarazione del World Food Summit: cinque anni dopo l'alleanza internazionale contro la fame nel mondo</i> (Roma, 11 giugno 2002)	212
<i>Disegno di legge recante "Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi"</i> (approvato il 1° marzo 2002 dal Consiglio dei Ministri)	219
<i>Risoluzione n. 1379 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per uno Stato palestinese</i> (12 marzo 2002)	225
<i>Presidential Military Order: Non-Citizens in the war against terrorism</i> (november 13, 2001)	226
<i>Department of Defence, Military Commission Order n. 1: procedures for trials by Military Commissions of certain non - United States Citizens in the war against terrorism</i> (march 21, 2002)	229
<i>Risoluzione n. 1422 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 12 luglio 2002</i> (testo in inglese)	237

PANORAMA

<i>L'impegno della Turchia contro il traffico illegale di persone</i>	239
<i>Il IX "Corpus" titino rende i conti alla giustizia italiana</i>	241
<i>Allarme siam razzisti</i>	243
<i>La qualità delle norme e la tutela dell'ambiente</i> (Convegno del 30 maggio 2002, Università degli Studi Roma Tre)	245
<i>Due importanti Conferenze internazionali in Turchia</i> (testo in inglese)	246

RECENSIONI

<i>L'illusione umanitaria. La trappola degli aiuti e le prospettive della solidarietà internazionale</i> , di AA.VV., Emi, Bologna, pp. 223 (G.L. Cecchini)	249
<i>Il diritto internazionale - Da diritto per gli Stati a diritto per gli individui -</i> , di Umberto Lanza, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 370 (A.L. Valvo)	251
<i>L'imperialismo dei diritti umani</i> , di Antonio Gambino, Editori Riuniti, Roma, pp. 195 (P. Bargiacchi)	253
Libri ricevuti (e segnalazioni bibliografiche)	255

L'ILLUSIONE UMANITARIA. LA TRAPPOLA DEGLI AIUTI E LE PROSPETTIVE DELLA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE, di AA.VV., Emi, Bologna, 2001, pp. 223.

È proprio vero: tutto cambia così in fretta che non c'è il tempo per prendere consapevolezza di un determinato fatto che si viene già proiettati in altri contesti, la cui analisi richiede però conoscenze ed approcci differenti da quelli precedenti. Così, non abbiamo fatto a tempo per rinsavire dalla "sbornia" dell'Euro – con tutto il corollario di europeismo di maniera che spesso accompagna il provincialismo italico – che ci siamo trovati immersi a discutere degli effetti, ora "ricostituenti" (dovuti ad anabolizzanti misure economiche) ora "sedativi", della globalizzazione. Come se non bastasse, l'11 settembre 2001, con l'attentato alle Twin Towers di New York, ha proiettato dinanzi ad una assonnata, disattenta e moralizzante opinione pubblica internazionale il film spettrale del terrorismo, della necessità di combatterlo con tutti i mezzi consentiti dal diritto internazionale vigente, ma anche ricorrendo a mezzi prefigurativi di un nuovo diritto. Il terrorismo, questo il messaggio implicito, costringe ad agire sul duplice fronte *de jure condito* e *de jure condendo*, ben sapendo che la debolezza di quest'ultimo apre varchi a molteplici critiche, prima fra tutte la consapevolezza di mettere a repentaglio il principio della *certezza del diritto*.

Non basta. Tutti gli anni '90 sono stati caratterizzati da conflitti il cui *leit-motiv* è stato l'intervento umanitario, ma gli è che l'aiuto, che si vuole implicito nell'azione umanitaria, sta trasformando il quadro della solidarietà internazionale. L'*umanitarismo* è la nuova *pensée unique* e si affianca ai tanti "ismi" della fine del XX secolo e degli inizi di questo ancora "bellicoso" XXI secolo. È bene, peraltro, precisare che l'aggettivo *umanitario* è qualificativo della figura dell'*intervento*, da considerarsi, a tutti gli effetti, una categoria giuridica autonoma e, come tale, non riducibile a mera categoria politica. Ma anche l'autonomia riconosciuta a questa categoria giuridica è stata oggetto di interpretazioni che, se accolte, avrebbero minato, ed anche distrutto, le basi stesse dell'ordinamento giuridico internazionale. Ciò a dire che lo Stato non può agire e tutela di meri interessi semplici, poiché se così fosse la sua reazione potrebbe aversi indipendentemente dal fatto d'aver preliminarmente subito un atto di violenza [l'ipotesi è sostenuta da ANZILOTTI, *Corso di diritto internazionale*, 4 ed., Padova, 1955]. L'intervento va inteso come una forma di ingerenza che uno o più Stati esercitano sulla vita – interna o internazionale – di un altro Stato ricorrendo all'impiego della forza, non necessariamente militare. Così, per restare all'argomento oggetto di analisi, l'*intervento di umanità* dovrebbe mirare alla tutela di certi attributi della persona umana [QUADRI, *Diritto internazionale pubblico*, 5 ed., Napoli, 1989, p. 275].

Va ancora osservato che gli interventi sotto l'egida di un'organizzazione internazionale presuppongono la volontà e, dunque, la libertà degli Stati di intervenire o no, di desistere o meno dall'azione intrapresa, di transigere o no. L'intervento è dunque un fatto riconducibile all'esclusivo e libero potere dello Stato [REUTER, *Institutiones*

internationales, Paris, 1982, pp. 81 ss.]. Il diritto internazionale moderno, e ancor di più contemporaneo, ha seguito gli orientamenti dottrinari ad impronta giusnaturalistica giungendo a catalogare innumerevoli diritti innati o primordiali degli Stati alla stessa stregua delle dottrine dei secoli XVIII e XIX che affermavano la sussistenza di diritti individuali preesistenti allo Stato, inalienabili, fondati sul diritto di natura e perciò stesso capaci di imporsi al rispetto dello Stato. È bene ricordare come il richiamo a questi "presunti" diritti abbia consentito fra l'altro l'imporsi di un diritto all'esistenza, all'eguaglianza, alla sovranità, all'indipendenza, al commercio internazionale, alle comunicazioni, al rispetto [QUADRI, *op. cit.*, p. 604] e come ciò abbia favorito sia la giustificazione della e alla colonizzazione sia la sua contestazione (riconoscimento del diritto di indipendenza dei popoli), sia la legittimazione dei cosiddetti *interventi umanitari* sia il principio di *non intervento*, e via dicendo. Insomma, il ricorso ai principi del giusnaturalismo consentirebbe la giustificazione di tutto e del suo contrario, atteso che ogni posizione si presenta come verità giuridica inconfutabile [critico sull'interventismo militare è HOMSKI, *Il nuovo umanitarismo militare. Lezioni dal Kosovo*, Trieste, 2000]. È ben vero che l'affermarsi del giuspositivismo è sembrato mettere in crisi la categoria testé ricordata, ma è altrettanto vero che essa è stata mantenuta, ancorché spogliata di ogni riferimento giusnaturalistico, poiché, per esigenze politiche, i principi di libertà e la difesa dei diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino sono stati introdotti nella gran parte dei testi costituzionali del secondo dopoguerra. Inoltre, se l'esistenza di questi diritti si comprende sul piano del diritto interno, non c'è ragione di una sua affermazione nel diritto internazionale, posto che non è dato trovare un'organizzazione internazionale dotata di specifici poteri autoritativi idonei a favorirne il rispetto. L'intervento, che si fonda su un'azione di aiuto (sempre più spesso non richiesto, bensì subito), si differenzia dalla rappresaglia poiché se in quest'ultima è il soggetto offeso ad agire al fine della reintegrazione del diritto violato, sicché gli Stati agirebbero *uti singuli*, nell'intervento gli Stati agiscono come *gestori* dell'ordinamento giuridico internazionale, dunque agiscono *uti universi*.

Gli è che nel corso dell'ultimo decennio si è accentuato l'impegno dei Paesi occidentali ad intervenire sempre più spesso in altri Paesi, con aiuti di varia natura se non anche attraverso forme di ingerenza umanitaria armata [MATTAI, MARRA, *Dalla guerra all'ingerenza umanitaria*, Torino, 1994; BETTATI, *Le droit d'ingérence. Mutation de l'ordre international*, Paris, 1996]. Tutto ciò cambia radicalmente il quadro dei rapporti nord-sud, ormai "...rimpiazzato dalla retorica della globalizzazione e dall'immaginario dell'emergenza umanitaria" [AA.VV., *L'illusione umanitaria*, p. 8]. In questa prospettiva l'umanitarismo [HOURS, *L'idéologie humanitaire ou le spectacle de l'altérité perdue*, Paris, 1998; BRAUMAN, *L'action humanitaire*, Paris, 1995] può essere anche indicato come quella filosofia che ha riguardo ai rapporti tra Paesi occidentali e Paesi del sud del mondo quale risposta all'urgenza di aiutare le popolazioni che subiscono le conseguenze di gravi calamità naturali, guerre, carestie, ecc.. Gli interventi umanitari sarebbero pertanto assicurati da organizzazioni internazionali, da organizzazioni non governative, da professionisti internazionali di settore, tutti sostenuti finanziariamente da governi e da altri enti internazionali. Ebbene, sono proprio queste organizzazioni ad avere creato quella che ormai può essere definita come la "cultura dei buoni sentimenti" con cui la filantropia occidentale pensa, erroneamente, di poter risolvere i gravi problemi dei Paesi poveri.

Il libro, che ora viene recensito, mette bene in evidenza come la forma dell'aiuto umanitario si allontani dalle forme di cooperazione internazionale, sicché è probabile che l'apparente successo dell'umanitarismo sia anche legato al diverso ideale di sviluppo rispetto a quello praticato dalle politiche di cooperazione [AA.VV., *La realtà della*

cooperazione, 1997-1998, Torino, 1998] e che pertanto il fallimento di queste ultime sia stato all'origine dell'illusorio successo di quello. Ma tutto ciò, prima ancora di conseguenze giuridiche (accordi, trattati sempre più efficaci quanto ad obbligatorietà di scopi) ha riflessi di ordine morale, poiché – purtroppo, viste le aspettative sollecitate – “oggi gli organismi internazionali sono impegnati ... a gestire le ripetute crisi umanitarie e anche le Ong a loro volta si stanno convertendo alla filosofia umanitaria per un motivo molto semplice: i soldi per finanziare le proprie attività passano soprattutto per progetti che esibiscono l'etichetta “aiuti umanitari” o “aiuti d'emergenza” [AA.VV., *L'illusione umanitaria*, p. 10]. Peraltro, questa nuova ideologia non ha ancora dato segno di voler contribuire alla soluzione degli innumerevoli problemi sul tappeto, anzi li ha aggravati, accentuando la dipendenza economica ormai trasformatasi – per stessa ammissione degli Autori – in un'arma di ricatto di cui fruiscono gli stessi Paesi occidentali. E tutto ciò nonostante l'esistenza di convenzioni e dichiarazioni internazionali che dovrebbero suggerire tutt'altro contegno da parte degli Stati, anche con riguardo ad azioni d'ingerenza umanitaria, che possono preludere *de facto* a nuove forme di colonizzazione, tanto peggiori in quanto non dichiarate e ammantate di pseudo-moralismo [BOCCIA, *Quattrocento Ong*, in *Carta*, Marzo 2000, p. 19]. Si tratta dunque di evitare che l'ingerenza umanitaria alimenti aspettative sovradimensionate rispetto alla realtà, avendo cura di sottolineare al contempo come essa non preluda ad alcun ordine gerarchico monocentrico. Solo così si potranno evitare ingenue illusioni, facili entusiasmi – il più delle volte risoltisi in crisi individuali – se, come è stato evidenziato, il volontariato umanitario “costituisce una potente scuola di disperazione e cinismo, dove grandi ideali si trasformano presto (a meno di potenti straordinarie motivazioni) in piccole contabilità” [PORETE, LOGUEN, *Del dominio umanitario e della civile barbarie*, Paderno Dugnano, 1999, cit., in AA.VV., *L'illusione umanitaria*, p. 129].

Conclusivamente si tratta di un libro che riporta tutti alla realtà senza cercare finzioni dietro le quali celare magari le proprie ipocrisie.